

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice - Presidente

Dott. CARRATO Aldo - Consigliere

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere

Dott. SCARPA Antonio - Consigliere

Dott. CAPONI Remo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 16629-2018 proposto da:

(OMISSIS), domiciliata in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 142, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO ALBERTO PENNISI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCARDO BONSIGNORE ZANGHI';

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato REMO DE NARD;

- controricorrente -

nonche'

CONDOMINIO (OMISSIS), domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato BARBARA COTRUFO;

- controricorrente -

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO VENEZIA n. 2748-2017, depositata il 28/11/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal consigliere REMO CAPONI.

Lette le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale LUISA DE RENZIS, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con citazione del 6/12/2013, (OMISSIS), proprietaria di un'unita' immobiliare nel Condominio (OMISSIS), conveniva il Condominio e l'amministratore, (OMISSIS) dinanzi al Tribunale di Padova, per impugnare le delibere condominiali del 12/03/2013, che ordinava un divieto di parcheggio nel cortile, e del 26/09/2013, che applicava sanzioni nei confronti dell'attrice per la violazione del divieto. Inoltre, l'attrice domandava la condanna in solido del Condominio e dell'amministratore al risarcimento dei danni cagionati dalle due delibere, nonche' la revoca dell'amministratore per irregolarita' nello svolgimento dell'incarico. Il Condominio domandava ingiunzione ex articolo 186-ter c.p.c. per il pagamento di spese condominiali. Con pronuncia conforme in primo e in secondo grado, veniva accolta l'istanza di ingiunzione e dichiarata inammissibile la domanda di revoca dell'amministratore, mentre le altre domande attoree venivano rigettate.

Ricorre in cassazione l'attrice con cinque motivi, illustrati da memoria. Resistono i convenuti con distinti controricorsi, rispettivamente illustrati da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 4, si deduce violazione degli articoli 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118, comma 1 disp. att. c.p.c. e Cost., 111, per avere la Corte d'appello di Venezia stilato la sentenza a mano in calligrafia di difficile lettura e per buona parte incomprensibile, con conseguente incertezza su tutti i capi.

Il primo motivo e' infondato. Non esiste (ne' sarebbe configurabile ex articolo 156, comma 2 c.p.c.) alcuna comminatoria di nullita' della sentenza per essere essa stata scritta a mano, purché il testo sia

comprensibile; quindi, idoneo a raggiungere il suo scopo, come si puo' desumere dalla formulazione dei successivi motivi di ricorso (cfr. Cass. 6307-2020, 5869/2018).

In conclusione, il primo motivo e' rigettato.

2. - Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'articolo 360, n. 3, 4 e 5 c.p.c., si deduce: (a) violazione degli articoli 1117, 1120, comma 4, 1138, comma 4 c.c.; (b) falsa applicazione degli articoli 1137, comma 2, 1102 c.c.; (c) violazione dell'articolo 1105, comma 3 c.c., dell'articolo 115 c.p.c. e dell'articolo 66, n. 3 disp. att. c.c., per avere la Corte d'appello, anche in conseguenza di un'erronea inversione dell'onere della prova, omesso l'esame di fatti decisivi per il giudizio.

Il secondo motivo e' articolato in profili di censura promiscui. Cio' non costituisce, di per se', ragione d'inammissibilita', poiche' la formulazione permette in concreto di cogliere le doglianze (cfr. Cass. SU 9100-2015).

Peraltro, il secondo motivo non e' fondato. Nel complesso dei suoi profili, esso ruota intorno ad un nucleo centrale: la decisione dell'assemblea condominiale di vietare il parcheggio nel cortile sarebbe immotivata e violerebbe il diritto della ricorrente di godimento della cosa comune.

L'assunto contrasta con il principio di diritto desumibile dalla giurisprudenza di legittimita' secondo il quale le determinazioni dell'assemblea condominiale relative alla limitazione paritaria dell'uso del cortile come parcheggio, come quelle che viceversa assegnano posti auto ai singoli condomini, non alterano la destinazione della cosa comune, ma si limitano a renderne piu' ordinato e razionale l'uso paritario secondo le rispettive circostanze, cosicche' tali delibere non richiedono maggioranze qualificate (cfr. Cass. 6573/2015, 9877/2012).

Nel caso di specie, il divieto di parcheggio era diretto a garantire che tutti i condomini potessero usare il cortile, limitando la sosta a mezz'ora per carico e scarico, evitando cosi' che il parcheggio permanente di un condomino impedisse o limitasse l'uso da parte degli altri, in considerazione delle limitate dimensioni del cortile.

Inoltre, l'articolazione delle varie censure rende evidente l'inammissibile tentativo della parte ricorrente di sovrapporre il proprio apprezzamento della situazione di fatto rilevante a quello del giudice di merito, che non esibisce profili di censura in sede di giudizio di legittimita'.

In conclusione, il secondo motivo e' rigettato.

3. - Col terzo motivo, proposto ai sensi dell'articolo 360, n. 3, 4 e 5, si deduce la nullità della sentenza o del procedimento per violazione e falsa applicazione degli articoli 1123, 1130, 1135 c.c., 63 disp. att. c.c., 633, 642 e 115 c.p.c. per avere la Corte d'appello confermato l'ingiunzione di pagamento delle spese condominiali in mancanza della notifica dell'avviso di convocazione dell'assemblea e del verbale della medesima, sicché il credito sarebbe privo dei requisiti di liquidità, certezza ed esigibilità.

Il terzo motivo non è fondato.

Se vi è un piano di ripartizione delle spese approvato dall'assemblea ed è accertata la morosità di un condomino nel pagamento, il credito ha i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità. Inoltre, l'omessa convocazione di un condomino in assemblea, così come il difetto di comunicazione delle decisioni adottate, sono motivi di annullamento delle relative delibere, da far valere con l'impugnazione nel termine di 30 giorni ex articolo 1137 c.c. Ne consegue che, decorso tale termine, i vizi non possono essere eccepiti successivamente per opporsi all'ingiunzione richiesta dall'amministratore.

In conclusione, il terzo motivo è rigettato.

4. - Col quarto motivo, si deduce la nullità del procedimento e della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 1105, ult. co. c.c., 50 bis ult. co. c.p.c., nonché degli articoli 737 e 50 c.p.c., per non avere la Corte d'appello disposto la traslazione del giudizio in relazione alla domanda di revoca dell'amministratore, presentata dalla medesima ricorrente in sede contenziosa.

Il motivo è infondato.

La revoca dell'amministratore è un provvedimento da adottare in sede di giurisdizione non contenziosa, poiché è diretto a gestire interessi (del condominio), non a risolvere controversie su diritti soggettivi (o status). Pertanto, la correlativa istanza, se proposta in sede contenziosa, è inammissibile, senza possibilità di traslare il giudizio in sede non contenziosa, che dovrà essere adita ex novo in modo autonomo. Corretta è pertanto la decisione impugnata.

In conclusione, il quarto motivo è rigettato.

5. - Col quinto motivo, si contesta genericamente la condanna alle spese ex articolo 91 c.p.c..

Del quinto motivo è da dichiarare l'inammissibilità per difetto di specificità ex articolo 366, n. 4 c.p.c..

6. - L'inammissibilita' o infondatezza di ogni motivo su cui il ricorso si fonda determina l'infondatezza di quest'ultimo nel suo complesso.

Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Inoltre, ai sensi Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla l. 228/12, articolo 1, comma 17, si da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell'articolo 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida - in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti - in 3.000 Euro, oltre a 200,00 Euro per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell'ulteriore somma pari a quella dovuta per il ricorso, se dovuto.